

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Domande in data 20/1/2010 e 30/12/2011 della C.I.O. S.p.A. di rinnovo con varianti della concessione di derivazione d'acqua dal T. Germanasca in Comune di Perrero ad uso energetico (n. pr. 92/3).**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 923-45693 del 14/11/2012

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

*determina*

1) nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla C.I.O. SpA, (omissis) con sede legale in Ivrea, Via Olivetti 8, il rinnovo con varianti della concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Germanasca nel territorio del Comune di Perrero già assentita con D.D. n. 671-232134 del 30/8/2004, dall'opera di presa a servizio dell'impianto denominato "Chiotti superiore" in misura di litri/s massimi 1300 e medi 1000 per produrre sul salto di 66,60 metri la potenza nominale media di kw 653, e dall'opera di presa a servizio dell'impianto denominato "Chiotti inferiore" in misura di litri/s massimi 2000 e medi 1500 per produrre sul salto di 16,30 metri la potenza nominale media di kw 240, il tutto per una potenza nominale media complessiva dei due impianti pari a kw 893, con restituzione nel T. Germanasca in Comune di Perrero;

2) di approvare il disciplinare relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, in ragione della domanda di concessione di grande derivazione presentata da Enel Green Power in data 20/11/1989 – che sottende l'impianto Chiotti superiore, la concessione relativa a tale impianto é accordata a decorrere dal 31/1/2011, data di scadenza della concessione che si rinnova, fino alla eventuale entrata in funzione dell'impianto Enel Green Power, e comunque, per entrambi gli impianti, per un periodo non superiore ad anni trenta

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore del Bacino Imbrifero Montano del Torrente Pellice, dei sovracanonici dovuti a norma della L. 27/12/1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;

6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Perrero), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanonici dovuti a norma degli artt. 52 e 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

8) di informare che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

omissis

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Omissis”

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14/11/2012:

"(... omissis ...)

*Art. 7 MISURAZIONE E REGISTRAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA*

Ai sensi del D.P.G.R. 25/6/2007 n. 7/R il concessionario dovrà a sua cura e spese mantenere in regolare stato di esercizio i dispositivi di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati, come descritti nel progetto di cui al precedente art. 4; questi sono costituiti da due sensori ad ultrasuoni posti rispettivamente all'interno della tubazione a valle della camera di carico di Serremarco per l'impianto di Chiotti Superiore, ed a monte dello sgrigliatore per l'impianto di Chiotti Inferiore.

I dati derivanti dalle misurazioni, registrati in un datalogger, dovranno essere trasmessi alla Autorità concedente entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni, secondo le modalità di cui all'art. 13 del sopracitato D.P.G.R..

omissis

*Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)*

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle delle opere di presa e attraverso le scale di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, le portate istantanee minime di:

- opera di presa a servizio dell'impianto Chiotti Superiore

dal 1/11 al 31/3, 385 litri/s

dal 1/4 al 30/4, 645 litri/s

dal 1/5 al 31/7, 847 litri/s

dal 1/8 al 31/10, 645 litri/s

- opera di presa a servizio dell'impianto Chiotti Inferiore

dal 1/10 al 31/3, 405 litri/s;

dal 1/4 al 30/4, 594 litri/s

dal 1/5 al 31/7, 904 litri/s

dal 1/8 al 30/9, 594 litri/s

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale; in particolare il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.

(... omissis ...)"